

Oggetto: Impegno - Rimborso spese legali procedimento penale n. 16401/23 RGNR del Tribunale di Napoli Nord – A.P. e N.B.

PREMESSO

- che A.P. e N.B. risultavano indagati nel procedimento penale 16401/23 RGNR pendente presso il Tribunale di Napoli Nord per il reato p.e.p. dall'art. 328, co. 1 c.p.,
- che il GIP del Tribunale di Napoli Nord con Decreto di archiviazione del 26.11.24, ha definito il procedimento 16401/23 RGNR, dopo avere esaminata la richiesta di archiviazione del P.M. del Tribunale Napoli Nord – Settore Penale – disponendo l'archiviazione del procedimento in argomento, in considerazione del fatto che le indagini preliminari non consentono di sostenere l'accusa in giudizio;

PRECISATO

- che con deliberazione n. 311/2012/Par, la Sez. di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, ha ritenuto che tale spesa non sia riconducibile ad alcuna delle tipologie dei “Debiti fuori Bilancio”, di cui al comma 1 dell'art. 194 del TUEL, escludendo in particolare la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi derivante da sentenza esecutiva – comma 1, lettera a) dell'art. 194 del TUEL – non riversandosi in alcun obbligo giuridico di pagare derivante da sentenza esecutiva di condanna, pertanto la procedura da seguire è quella del procedimento di spesa ordinario, previsto dagli artt. 182-185 e 191 del TUEL;
- altresì, il pronunciamento della Corte di Cassazione, ove è stato chiarito che in tema di rimborso spese legali richieste dal dipendente coinvolto in un processo penale, l'atto di gradimento non integra un provvedimento da considerare quale elemento della fattispecie normativa che unitamente agli altri presupposti legali viene a costituire il diritto al rimborso. All'atto di gradimento non può quindi riconoscersi effetto costitutivo del diritto e neppure esso esplica carattere vincolante in ordine alla sussistenza delle altre condizioni necessarie per ottenere il rimborso (cfr. Corte di Cassazione sez. III civile- Ordinanza del 3 novembre 2020).

VISTI

- il dettato legislativo degli artt. 16 D.P.R. n. 191/1979 e 67 D.P.R. n. 268/1987, nonché dell'art. 18 D.L. n. 67/1997 conv. in legge n. 135/1997, dal quale emerge che l'assunzione dell'onere relativo all'assistenza legale dei dipendenti (nonché, secondo l'elaborazione giurisprudenziale, degli amministratori) da parte dell'ente locale non è automatico, ma deve essere conseguenza della valutazione della sussistenza delle seguenti imprescindibili condizioni: a) la ricorrenza della necessità di tutelare i propri diritti e interessi e la propria immagine; b) la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal pubblico funzionario; c) l'assenza di un conflitto di interessi; d) la

conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione che abbia accertato l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;

- la disposizione contenuta nell'art. 67 D.P.R. 13 maggio 1987 n. 268;

- a seguito del definitivo proscioglimento dell'impiegato pubblico viene meno il conflitto di interessi con la propria Amministrazione e di conseguenza, l'impiegato stesso ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute sia pure "ex post" (T.A.R. Abruzzo 7 marzo 1997 n. 108).

CONSTATATO che, pur in mancanza di norme espresse, la giurisprudenza ha poi esaminato il fondamento della richiesta di rimborso presentata da amministratori locali per le spese legali da essi sostenute a causa della sotto posizione a procedimenti civili o penali (conclusosi con formula assolutoria piena) connessi all'espletamento del mandato amministrativo. Può, dirsi, ormai consolidato il principio in base al quale i dipendenti pubblici e gli amministratori devono essere tenuti indenni dall'onere delle spese legali sostenute per difendersi nei giudizi penali che abbiano dovuto affrontare per atti, fatti od omissioni connessi all'esercizio delle loro funzioni, e sempreché il giudizio si sia concluso in modo pienamente favorevole per loro (in tal senso Corte dei Conti sez. giur. Reg. Abruzzo sent. 17 maggio 2004 n. 428 - Corte dei Conti sez. giur. Reg. Abruzzo sent. 29 novembre 1999 n. 1122 - Cass. civ. sez. I, 13 dicembre 2000, n. 15724 - Corte dei Conti sez. riun. 18/6/1986 n. 501 - Corte dei Conti sez. riun. 5 aprile 1991, n. 707);

CONSIDERATO

- che, come si evince dall'analisi della normativa sopra richiamata, al fine di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento della loro attività istituzionale, il legislatore ha gravato la P.A. dell'onere dell'assistenza processuale dei suoi dipendenti e amministratori sottoposti a procedimenti penali o civili in quanto i fatti e gli atti che ne costituiscono oggetto siano imputabili direttamente all'Amministrazione stessa nell'esercizio della sua attività istituzionale: in presenza di tale presupposto il rimborso delle spese legali costituisce un obbligo per l'ente pubblico poiché è collegato alla tutela dei diritti e degli interessi dello stesso ente;

- che la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili n. 13861 del 06/07/2015 ha ritenuto legittima solo l'applicazione dei minimi tariffari per il rimborso delle spese legali dei dipendenti pubblici;

- che è fondamentale garantire una corretta gestione del bilancio dell'Ente locale, nel rispetto dei principi di contenimento e di equilibrio della spesa pubblica e secondo la giurisprudenza richiamata nell'attività in questione, l'Amministrazione deve da un lato osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile e dall'altro nella determinazione del quantum osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza;

RITENUTO che, in applicazione degli indirizzi dettati dalla delibera G.C. n. 84 del 24/12/08, che prevede l'applicazione nei rimborsi spese legali dei minimi tariffari, devono applicarsi nel caso di specie i parametri previsti dal D.M. 55/14;

CONSIDERATO ALTRESÌ

- dettagliatamente con riferimento agli amministratori pubblici, l'articolo 86 del testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comma 5: «Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave».

- la deliberazione n. 113/2021/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Molise, che stabilisce "... è tuttavia evidente che occorre muovere dai principi della contabilità armonizzata, fondati sul criterio della competenza finanziaria potenziata secondo cui, per le obbligazioni giuridiche passive, la registrazione che consegue al provvedimento di impegno, a valere sulla competenza, avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Pertanto, ad un determinato esercizio finanziario non possono essere riferite le spese per le quali non sia venuta a scadere, nello stesso esercizio, la relativa obbligazione giuridica. Conseguentemente, se l'obbligazione in esame si attualizza con la richiesta di rimborso avanzata dall'amministratore e trova la sua fonte nella legge (presupponendo una sentenza favorevole che, *res inter alios acta*) è evidente che anteriormente alla richiesta di rimborso – che integra la fattispecie che perfeziona l'obbligazione - il vincolo contabile cui è subordinato l'obbligo di registrazione dell'impegno ex art. 183 TUEL non può sorgere, né può predicarsi una violazione delle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese di cui all'art. 191 del TUEL.", con la conseguenza che l'impegno sarà assunto a carico dell'esercizio finanziario 2025.

VERIFICATO che in riferimento ai procedimenti penali *de quibus* e richiamati in premessa, agli atti del settore avvocatura, è determinata secondo i parametri minimi del D.M. 55/14.

RICHIAMATA

- la Deliberazione di Giunta Comunale, n. 19 del 04.03.2022, avente ad oggetto “Modifica assetto organizzativo della macrostruttura dell’Ente”;
- il Decreto Sindacale n. 90 del 29.03.2022 avente ad oggetto “Attribuzione incarico dirigenziale del settore avvocatura” mediante il quale veniva attribuita la direzione del Settore alla dott.ssa A. Iroso;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16.04.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2024 del 29.11.2024 con cui è stata approvata variazione al bilancio di previsione 2024 – 2026

VISTI

- il d.lgs. 267/2000, “TUEL”;
- il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- gli artt. 182, 183 e 184 del d.lgs. 267/2000 che disciplinano le fasi della spesa;
- l’art. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le fasi della spesa;

DATO ATTO altresì, che in merito al procedimento in parola non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90;

si propone di determinare

1. **DI PRENDERE ATTO** dei motivi espressi in narrativa che qui abbinasi per ripetuti e trascitti;
2. **DI IMPEGNARE** la somma di € 13.410,32 relativa al rimborso delle spese legali con riferimento al procedimento penale in oggetto conclusosi con l’archiviazione dal reato;
3. **DI DARE ATTO** che l’impegno andrà a gravare sul capitolo 7/10 esercizio finanziario 2025;
4. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Finanziario per l’emissione del relativo mandato di pagamento per un totale di € 13.410,32;
5. **DI DARE ATTO** che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del

Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;

6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
7. **DI DARE ATTO** che il responsabile dell'ufficio segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
8. **DI DARE ATTO** il presente provvedimento va inserito nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio segreteria;

Istruttore Amministrativo
dott.ssa M. Alessandra Celardo

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione innanzi riportata;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento svolto;

VISTI

- il d.lgs. 267/2000, "TUEL";
- il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 del d.lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio;
- l'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- gli artt. 182, 183 e 184 del d.lgs. 267/2000 che disciplinano le fasi della spesa;
- l'art. 42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le fasi della spesa;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta;
2. **DI IMPEGNARE** la somma di € 13.410,32 relativa al rimborso delle spese legali con riferimento al procedimento penale in oggetto conclusosi con l'archiviazione dal reato;
3. **DI DARE ATTO** che l'impegno andrà a gravare sul capitolo 7/10 esercizio finanziario 2025;

4. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Settore Finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento per un totale di € 13.410,32;
5. **DARE ATTO CHE** in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni che possano determinare conflitto di interesse o incompatibilità ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/2012.
6. **DI DARE ATTO** che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi;
8. **DI DARE ATTO** che il responsabile dell'ufficio segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
9. **DI DARE ATTO** il presente provvedimento va inserito nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio segreteria;

Il Dirigente
Dott.ssa Alessandra Iroso